

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4719

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **CIMBRO**

Disposizioni concernenti la vigilanza degli istituti scolastici  
sull’uscita degli allievi minori di quattordici anni

*Presentata il 31 ottobre 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente normativa, confermata da diverse sentenze della Corte di cassazione, assegna alla scuola il dovere della sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati.

L’Istituto scolastico è quindi tenuto a provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni fino al subentro dei genitori o di persone da questi incaricate.

Spesso la meccanica applicazione di questa norma finisce per scontrarsi con la volontà delle famiglie, e con lo stesso diritto del minore, di favorire una graduale e sempre maggiore autonomia e crescita dello stesso minore, a cominciare dalla possibilità per quest’ultimo di poter tornare a casa da solo. L’eventuale autorizzazione, o liberatoria, chiesta in questi casi dal regolamento di alcuni istituti scolastici per il rientro a casa da soli degli alunni minorenni, non essendo peraltro supportata da una norma di rango primario, non esonera

del tutto da eventuali responsabilità dell’amministrazione scolastica, per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione.

Ricordiamo che il vigente testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, all’articolo 10, comma 3, lettera a), dispone, tra l’altro, che il regolamento interno dell’istituto deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima. Con la recente ordinanza n. 21593 del 2017, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla morte di un bambino investito da un autobus sulla strada pubblica all’uscita dalla scuola. Da questa sentenza si evince che, in caso di incidente a un alunno minore di 14 anni fuori dall’edificio scolastico, la scuola è ugualmente responsabile, perché gli insegnanti hanno l’obbligo sia di assicurarsi che i bambini siano saliti sull’autobus sia di aspettare i genitori se questi sono in ri-

tardo. Ciò deriverebbe da un preciso obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole secondarie di primo grado, demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino.

Successivamente alla citata ordinanza della Corte di cassazione, in un primo momento la Ministra Valeria Fedeli, a sostegno dell'ordinanza medesima, ricordava che « lo prevede la legge », che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha la funzione né la responsabilità di modificare una legge dello Stato e che, comunque, « per i nonni è un grande piacere andare a prendere i nipoti ». Salvo successivamente aprire alla possibilità di

una modifica alla normativa vigente per favorire il processo di autonomia di un minorenni e al contempo tutelare dal punto di vista giuridico il dirigente scolastico e il personale scolastico.

Con la presente proposta di legge introduciamo un'integrazione alla normativa vigente al fine di prevedere, con legge dello Stato, la possibilità per i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e per i tutori dei minori di 14 anni di autorizzare l'istituto scolastico a consentire l'uscita in modo autonomo dei suddetti minori dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. In conseguenza di ciò, il personale scolastico non è più responsabile in relazione all'obbligo di vigilanza del minorenni previsto dalla normativa vigente.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori di quattordici anni possono autorizzare, in forma scritta, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita in modo autonomo dei suddetti minori dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza previsto dalla normativa vigente.



\*17PDL0060700\*